

Direttiva: UE 2024/1226

Scadenza del recepimento: 10 ottobre 2025

Dettagli sul referente:

- European Commission Directorate-General For Justice and Consumers Directorate A – Justice Policies Unit A.5 – Criminal Procedural Law
- Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia italiano

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento:

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

TABELLA DI CONCORDANZA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2024/1226

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

<i>Testo direttiva</i>	<i>Con s.</i>	<i>Impl.</i>	<i>Criteri delega</i>	<i>Disposizioni delegato</i>	<i>Disposizioni vigenti/note</i>
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione	1, 2, 3, 4			ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione	



1. La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.	si	«ART. 5 1. 91/2025 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.	1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, di seguito denominata «direttiva».	
Articolo 2 Definizioni			Articolo 2 Definizioni	
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:	si		Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:	



1) « misure restrittive dell’Unione »: misure restrittive adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE;	2			1) «misure restrittive dell’Unione»: misure restrittive adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE;	
2) « persona, entità od organismo designati »: una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo oggetto di misure restrittive dell’Unione;				2) « persona, entità od organismo designati »: una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell’Unione;	
3) « fondi »: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: a) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; b) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;				3) « fondi »: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: <i>a</i>) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; <i>b</i>) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; <i>c</i>) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; <i>d</i>) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; <i>e</i>) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;	



<p>d) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività;</p> <p>e) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;</p> <p>f) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;</p> <p>g) documenti da cui risulta un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;</p> <p>h) cripto-attività quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);</p>			<p>f) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;</p> <p>g) documenti da cui risulta un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;</p> <p>h) cripto-attività quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>	
<p>4) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;</p>			<p>4) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;</p>	
<p>5) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un</p>			<p>5) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un</p>	



proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;			cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;	
6) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.			6) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.	
Articolo 3 Violazione delle misure restrittive dell'Unione			Articolo (3) Modifiche al Libro II del codice penale «CAPO I-BIS <i>Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea</i>	Si inserisce nel Libro II, Titolo I del codice penale, un nuovo Capo I-bis intitolato “ <i>Delitti contro le misure di attuazione della politica estera e della sicurezza comune dell'Unione europea</i> ”.
			Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione)	<u>Normative nazionali pertinenti</u> <u>Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 415 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei</u>



				<p><i>confronti della fazione afghana dei Talibani.</i></p> <p>(art. 1)</p> <p><i>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.</i></p> <p>v. artt. 2 e 4-bis (Misure di congelamento nazionali) e 13.</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221 Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. (18G00007)</p> <p>v. artt. 18 ss.</p>
--	--	--	--	--



				LEGGE 9 luglio 1990, n. 185 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. v. artt. 23, 24, 25.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condotte seguenti, se dolose e attuate in violazione di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione o che è stabilito in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, qualora sia richiesta l'attuazione nazionale di tale misura, costituiscano reato :	si	a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea :	



		dicembre 2012, n. 234;		
a) mettere direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità od organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;		<i>pena massima almeno 5 anni di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 10.000 (alla data del commesso reato)</i>	a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;	
b) omettere di congelare fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità od organismo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, in violazione di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;		<i>pena massima almeno 5 anni di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla data del commesso reato – art. 5, par. 3, lett. b)</i>	b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; [art. 3, par. 1, lett. b) e 5, par. 3, lett. b);	
c) consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;		<i>pena massima di almeno tre anni di reclusione (art. 5, par. 3, lett. c).</i>	v. comma 6 infra	



<p>d) concludere o portare avanti operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o entità od organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, compresa l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;</p>		<p><i>pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).</i></p>	<p>c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; [art. 3, par. 1, lett. d) e 5, par. 3, lett. d);</p>	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>Art. 20 DLGS 221/17 Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: [...]</p> <p>c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti. [...]</p>
<p>e) commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni, come pure fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta</p>		<p><i>pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un</i></p>	<p>d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; [art. 3, par. 1, lett. d) e 5, par. 3, lett. d);</p>	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso) 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati¹ o di prodotti a duplice uso non listati², anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di</p>

¹ Dlgs 221/2017-art. 2 (definizioni), co 1, lett e): e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso (nrd reg. 2021/821);

² D.lgs. 221/17: art. 2, co. 1, lett. f) per «prodotti a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare;



costituisca una misura restrittiva dell'Unione;		<p><i>valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).</i></p> <p><i>art. 3 par 3: reato anche se attuata per grave negligenza, almeno ove tale condotta si riferisca a prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV</i></p>		<p>intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, <u>senza la relativa autorizzazione</u> ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.</p> <p>[...]</p> <p>Art. 19 Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura</p> <p>1. È punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui:</p> <p>[....]</p> <p>b) operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false;</p>
---	--	---	--	---



		<i>del regolamento (UE) 2021/821</i>		<p>c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura in violazione dei divieti di cui agli articoli 13 e 18 del regolamento medesimo;</p> <p>d) operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.</p> <p>Art. 20 DLGS 221/17 Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali</p> <p>1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:</p> <p>a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali³;</p> <p>b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;</p>
--	--	--	--	--

³ Dlgs 221/2017 - Art. 2 (definizioni), comma 1, lett. h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;



				[...] 2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. [...]
f) prestare servizi finanziari o svolgere attività finanziarie, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;		<i>pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100. 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).</i>	e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. [art. 3, par. 1, lett. f) e g) e 5, par. 3, lett. d)]	<u>Disciplina nazionale pertinente</u> Art. 20 DLGS 221/17 Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali . È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: [.] b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; [...]
g) prestare servizi diversi da quelli di cui alla lettera f),		<i>pena massima di almeno cinque</i>	v. supra sub lett. e)	<u>Disciplina nazionale pertinente</u>



qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;		<p><i>anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato (art. 5, par. 3, lett. d).</i></p>		<p>Art. 19 Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura 1. È punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui: [...] a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento medesimo; [...]</p> <p>Art. 20 DLGS 221/17 - Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: [...] b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; [...]</p>
h) eludere una misura restrittiva dell'Unione nei seguenti modi:			<p>La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di</p>	



			una misura restrittiva dell'Unione mediante:	
i)	con l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche;		<p><i>pena massima almeno 5 anni di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla data del commesso reato) (art. 5, par. 3, lett. b).</i></p> <p>a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati; [art. 3, co. 1, lett. h - i e 5 par. 3, lett. b)</p>	
ii)	con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato sia il titolare effettivo		<p><i>pena massima almeno 5 anni di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla</i></p> <p>b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.</p> <p>. [artt. 3, co. 1, lett. h – ii e 5 par. 3, lett. b)</p>	



o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovranno essere congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione;		<i>data del commesso reato) (art. 5, par. 3, lett. b).</i>		
			<p>Quando, nei casi indicati dal primo comma, lettere a), b), c), d), e) e dal secondo comma, lettere a) e b), i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore pari o inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.</p>	
v. art 3, par. 2, cpv.			<p>Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p>	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u> <i>Art. 1, co. 1 (Definizioni) dlgs 231/07 [...]</i></p>



				<p>v) <i>operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale;</i> Tuttavia, questa direttiva fa riferimento a più reati connessi (o più condotte connesse per il limite di 10.000 euro).</p> <p>v. anche articolo 8 d.lgs. 74/2000</p> <p><i>“Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o</i></p>
--	--	--	--	---



				<i>documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.”</i>
				Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
				275-ter c.p. Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione
iii) con il mancato rispetto, da parte di una persona fisica o di un rappresentante di un'entità od organismo designati, dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di		<i>pena massima almeno un anno di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla data del commesso reato)</i>	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione omette di segnalare alle autorità	Per le persone giuridiche, 1% o 8.000.000, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2



	segnalare alle autorità amministrative competenti fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati nella giurisdizione di uno Stato membro;		<i>art. 5, par. 3, lett. a).</i>	amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.	
iv)	con il mancato rispetto dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni riguardanti fondi o risorse economiche congelati o informazioni detenute su fondi o risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti,		pena massima almeno un anno di reclusione se coinvolge fondi o risorse economiche pari almeno a 100.000 (alla data del commesso reato) <i>art. 5, par. 3, lett. a).</i>	La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.	Per le persone giuridiche, 1% o 8.000.000, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2



detenuti o controllati, e che non sono stati congelati, qualora tali informazioni siano state ottenute nell'esercizio dei doveri d'ufficio;				
			Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.	v. art. 275-bis, comma 3
			Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.	v. soluzione adottata all'articolo precedente
i) con la violazione o il mancato rispetto delle violare o non rispettare le [c'è un disallineamento della traduzione italiana rispetto al testo inglese] condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività che, in assenza di tale autorizzazione, rappresentano una violazione di		pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000	<p style="text-align: center;">275-quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività</p> <p>Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dalle condizioni stabilite nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva</p>	<u>Disciplina nazionale pertinente</u> Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso) [...] 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.



un divieto o di una restrizione che costituisce una misura restrittiva dell'Unione.		EUR alla data in cui è stato commesso il reato <i>(art. 5, par. 3, lett. d).</i>	<p>dell'Unione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a 150.000.</p> <p>Quando le attività di cui al primo comma 1 hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.</p> <p>Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.</p> <p>per art. 3, par. 2 e 5 par. 4 v. supra</p>	<p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione; b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso; c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5; d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 <p>Art. 19 Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura [...]</p> <p>2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a</p>
---	--	---	--	---



				<p>quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.</p> <p>4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2; d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4. <p>5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non</p>
--	--	--	--	---



				<p>inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente.</p> <p>Art. 20 DLGS 221/17 Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali</p> <p>[...]</p> <p>3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.</p> <p>3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede
--	--	--	--	--



				legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.
2.Gli Stati membri possono disporre che le condotte seguenti non costituiscano reato:			v. artt. 275-bis, comma 3; 275-ter, comma 3 e 275-quater, comma 2.	
a) le condotte elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e h), del presente articolo, quando riguardano fondi o risorse economiche di valore inferiore a 10 000 EUR;			v. artt. 275-bis, comma 3; 275-ter, comma 3 e 275-quater, comma 2.	
b) le condotte elencate al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), del presente articolo, quando riguardano beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore a 10 000 EUR.			v. artt. 275-bis, comma 3; 275-ter, comma 3 e 275-quater, comma 2.	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 10 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di condotte elencate al			v. artt. 275-bis, comma 4; 275-ter, comma 4 e 275-quater, comma 3.	



paragrafo 1, lettere a) e b), e lettere da d) a i), del presente articolo, che sono connesse e dello stesso tipo, qualora tali condotte siano commesse dallo stesso autore.				
3.Gli Stati membri provvedono affinché la condotta elencata al paragrafo 1, lettera e), costituisca reato anche se attuata per grave negligenza, almeno ove tale condotta si riferisca a prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.			<p style="text-align: center;">275-quinquies c.p. <i>Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione</i></p> <p style="text-align: center;">Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.</p>	
4.Nessuna disposizione del paragrafo 1 deve essere interpretata come imposizione ai professionisti legali dell'obbligo di comunicare informazioni ricevute da uno dei loro clienti o ottenute in merito a uno di essi nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente			<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Esonero dagli obblighi informativi</i></p> <p style="text-align: center;">1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da</p>	<p style="text-align: center;"><u>Disciplina nazionale</u> <u>pertinente</u></p> <p style="text-align: center;">art. 622 c.p. (<i>post conferimento incarico</i>) con conseguente art. 51 c.p. decreto legislativo 231/07:</p>



<p>o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.</p>			<p>loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.</p>	<p>1) art. 18, comma 4 (esonero obbligo di identificazione e adeguata verifica) 2) art. 35, comma 5 (esonero da obbligo di segnalazione di operazione sospetta) 3) art. 42 (esonero dall'obbligo di astensione)</p>
<p>5.Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 deve essere interpretata in modo da configurare come reato l'assistenza umanitaria alle persone che ne hanno bisogno o le attività a sostegno delle esigenze umane di base, fornite conformemente ai principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza e, se del caso, al diritto internazionale umanitario.</p>	<p>sì</p>			<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u> Cfr. art. 12 d.lgs 286/98 In generale, la disposizione non necessita di implementazione, trattandosi di principio di diritto già immanente nell'ordinamento quello che esclude dall'area di rilevanza penale le condotte di assistenza umanitaria. Il paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva introduce un mero criterio interpretativo, la cui applicazione discende</p>



				d'altronde dalla interpretazione conforme richiesta al giudice.
Articolo 4 Istigazione, favoreggimento, concorso e tentativo				
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggimento e il concorso relativi ad un reato di cui all'articolo 3 siano punibili come reato.	no			<u>Disciplina nazionale pertinente</u> artt. 110 e segg., 378 e 379 c.p.
2. Gli Stati membri si adoperano affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), lettere da c) a g), e lettera h), punti i) e ii), sia punibile come reato.	no			<u>Disciplina nazionale pertinente</u> artt. 56 c.p. e 26 d.lgs. 231/01
Articolo 5 Sanzioni per le persone fisiche	si		V. articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale	
1. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.				



2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di reclusione.	si			
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:	si			
a) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato;	si		Art. 275-ter, commi 1 e 2	
b) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera h), punti i) e ii), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno 100 000	si		art. 275-bis, commi 1, lett. a) e b), e 2, lett. a) e b)	



EUR alla data in cui è stato commesso il reato;				
c) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.			art. 5	
d) i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato;	si		art. 275-bis, comma 1, lett. c), d), e)	
e) qualora il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), coinvolga prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE)	si		art. 275-bis, comma 3 [esclude espressamente l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) – corrispondente alla lettera e) – quando essa riguardi i beni indicati dalla direttiva]	



2021/821, esso sia punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione a prescindere dal valore dei prodotti in questione.				
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a i), che sono connessi e dello stesso tipo, qualora tali reati siano commessi dallo stesso autore.	si		v. quanto riportato sub art. 275-bis, 275-ter e 275-quater	
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:				
a) sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra	si		v. artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies	



natura della persona fisica interessata;				
b) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno condotto al reato pertinente;	no		<i>già previsto (artt. 30 e 31 c.p.)</i>	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>Art. 30 (Interdizione da una professione o da un'arte) L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.</p> <p>Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione). Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la</p>



				violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.
c) l'interdizione dall'esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;	no		<i>già previsto art. 32-bis c.p.</i>	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>art. 32-bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale</p>



				e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
d) divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;	no		<i>artt. 28 e 29 c.p. e d.lgs. 235/2012, (delegato "Severino") che prevede sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità in caso di condanna in presenza di determinati requisiti</i>	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>art. 28 (Interdizione dai pubblici uffici)</p> <p>L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.</p> <p>L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:</p> <p>1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;</p>



				<p>2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;</p> <p>3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;</p> <p>4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;</p> <p>5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;</p> <p>6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;</p> <p>7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo,</p>
--	--	--	--	--



				<p>dignità, decorazione e insegnare onorifica, indicati nei numeri precedenti.</p> <p>L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. (34)</p> <p>Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.</p> <p>La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.</p> <p>Art. 29 (<i>Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici</i>): La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna</p>
--	--	--	--	---



				alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
e) laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.	?		<p><i>ART. 275 - novies c.p.</i></p> <p><i>Pubblicazione della sentenza di condanna</i></p> <p>La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.</p>	<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>Art. 36. (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)</p> <p>La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. (5)</p>



					<p>La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.</p> <p>La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.</p> <p>La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.</p>
Articolo 6 Responsabilità delle persone giuridiche				<i>Sistema 231/2001 già vigente ed esaustivo, sotto il profilo della responsabilità; sulle sanzioni v. infra</i>	
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche	no	b) prevede			



<p>possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:</p>		<p>re per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24</p>
--	--	---



			dicembre 2012, n. 234;	
a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;	no			<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>D.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 5</p> <p>Responsabilità dell'ente.</p> <p>1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). <p>2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.</p>



b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o	no			
c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.	no			
2.Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla sua autorità, di un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 4, a vantaggio di tale persona giuridica.	no			<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 7</p> <p><i>Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.</i></p> <p>1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.</p> <p>2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se</p>



				<p>l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> <p>3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.</p> <p>4. L'efficace attuazione del modello richiede:</p> <p>a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività</p>
--	--	--	--	---



				b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettano, incitino o siano complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.	no (?)			
Articolo 7 Sanzioni per le persone giuridiche				<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 9 Sanzioni amministrative.</p> <p>1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca;



				d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: [...] e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia passabile di sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni o misure penali o non penali quali:	no			
a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;	no			d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
b) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di	no			



gara, sovvenzioni e concessioni;				<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p>
c) l'interdizione di esercitare un'attività commerciale;	no			<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>
d) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato pertinente;	no			<p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>
e) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;	no			<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 15</p> <p>Commissario giudiziale.</p> <p>1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che</p>



				<p>determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. <p><i>b-bis)</i> l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti</p>
--	--	--	--	--



				<p>di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.</p> <p>2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.</p>
--	--	--	--	---



				<p>3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.</p> <p>4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.</p> <p>5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.</p>
f) provvedimenti giudiziari di scioglimento;				<p>Articolo 16 <i>Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.</i> (comma 1: interdizione definitiva dall'esercizio attività. Ma non è scioglimento giudiziale)</p>



g) la chiusura dei locali usati per commettere il reato;	no			<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 16 Sanzioni interdittive applicate in via definitiva. (al comma 1 è prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio attività)</p>
h) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.				<p><u>Disciplina nazionale pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 18 Pubblicazione della sentenza di condanna. 1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.</p>



					<p>2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.</p> <p>3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.</p>
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia passabile di sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:	si			<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p><i>Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 10:</p> <p>1) al comma 3, le parole «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo»;</p> <p>2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecunaria è determinata in</p>	



			<p>relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.»;</p> <p>b) all'articolo 13, comma 2, le parole «dall'articolo 25,</p>	
--	--	--	--	--



			<p>comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3»;</p> <p>c) dopo l'articolo 25-octies.1 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione)</p> <p>“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecunaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecunaria; b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo 	
--	--	--	--	--



			<p>comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.</p> <p>2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-<i>bis</i>, primo, secondo, e quinto comma, e 275-<i>quater</i>, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-<i>ter</i>, primo e secondo comma, del codice penale.”.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei</p>	
--	--	--	---	--



				<p>soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».</p>	
a) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv): i) all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecunaria; o	si				



ii) a un importo corrispondente a 8 000 000 EUR;				
b) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i): i) al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o ii) a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR.	si		<i>v. art. 6, comma 1, lett. c), art. 25-octies.2, comma 1, lett. a)</i>	
Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario	si		<i>v. art. 6, comma 1, lett. c), art. 25-octies.2, comma 2.</i>	



precedente alla decisione di imporre la sanzione pecuniaria.				
Articolo 8 Circostanze aggravanti			Art. 275-sexies c.p. Circostanze aggravanti <i>(v. supra sub ART 3)</i>	
Purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possa, conformemente al diritto nazionale, essere considerata circostanza aggravante:			Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:	
a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI;			a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;	<p>Per i gruppi transazionali è già vigente l'articolo 61-bis c.p.</p> <p>Art. 61-bis. (Circostanza aggravante del reato transnazionale). Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali</p>



				in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1.
b) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato;			b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;	
c) il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione dei suoi obblighi professionali;			c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;	
d) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni o da un'altra persona nell'esercizio di una funzione pubblica;			d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;	
e) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella			e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;	



misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati;				
f) l'autore del reato ha distrutto prove o			<i>f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.</i>	
[..] minacciato i testimoni o i denuncianti;			<p>2. Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al presente decreto, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p><i>[g) se il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati previsti dal presente decreto, usa violenza o minaccia nei confronti di....]</i></p>	<u>Disciplina vigente pertinente</u> v. aggravante introdotta nella l. 575/65 dall'art. 7, commi 1 e 3, della l. 146/2006 in relazione al 377, terzo comma), e oggi la medesima disposizione refluita nell'articolo 71 del codice antimafia.
g) la persona fisica o giuridica è stata condannata con sentenza passata in giudicato per			v. art. 6, comma 1, lett. c), art. 25-octies.2, comma 6;	per persona fisica v. art. 99 comma 2, n. 1 del codice penale



reati di cui agli articoli 3 e 4.				
Articolo 9 Circostanze attenuanti			Art. 275-septies c.p. Circostanze attenuanti (ART. 3 <i>supra</i>)	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, circostanze attenuanti con riferimento agli articoli 3 e 4:			Per i reati previsti dagli articoli 275- <i>bis</i> , 275- <i>ter</i> , 275- <i>quater</i> , 275- <i>quinquies</i> e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.	
a) l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare				



alla giustizia gli altri autori del reato;				
b) l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a reperire prove.				
Articolo 10 Congelamento e confisca			<p>275-octies c.p. (Confisca obbligatoria). v. sub ART. 3</p>	<p><u>Disciplina nazionale</u> <u>pertinente</u></p> <p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 19 d.lgs 231/01 per persone giuridiche Confisca.</p> <p>1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.</p> <p>2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma</p>



				del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire			Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi	<u>Disciplina nazionale pertinente</u>



<p>il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei provventi da reato di cui agli articoli 3 e 4. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva.</p>			<p>dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli <i>275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies</i>, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma <i>1-bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.</p>	<p>d.lgs. 231/2001</p> <p>Art. 21-bis dlgs 221/2017 Confisca obbligatoria).</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.</p>
---	--	--	---	--



2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei fondi o delle risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione , rispetto ai quali la persona fisica o il rappresentante di un'entità od organismo designati commette o partecipa a un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera h), punto i) o ii). Gli Stati membri adottano le misure necessarie in conformità della direttiva 2014/42/UE.	no			per <i>freezing</i> è vigente la disciplina del sequestro preventivo di natura impeditiva di cui all'art. 321, comma 2 c.p.p.
Articolo 11 Termini di prescrizione				
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati,	no			La disciplina nazionale della prescrizione soddisfa già le condizioni della direttiva, v. <i>infra</i>



affinché questi possano essere contrastati efficacemente.				
2.Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è di almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.	no			v. art. 157 c.p. e 22 dlgs 231/01
3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione di almeno 5 anni dalla data 'della condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, che consenta l'esecuzione delle seguenti sanzioni irrogate a seguito di tale condanna:	no			v. art. 172 c.p
a) una pena superiore a un anno di reclusione; o				
b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.				
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve	No			



di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.				
Articolo 12 Giurisdizione				
1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei casi seguenti:				
a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;	no			art. 6 c.p.
b) il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera; o	no			artt. 4 e 6 c.p.
			ART. (13) 275 <i>decies</i> c.p. Giurisdizione	
c) l'autore del reato è un suo cittadino.	Si (?)		I reati previsti dagli articoli 275- <i>bis</i> , 275- <i>ter</i> , 275- <i>quater</i> , 275- <i>quinquies</i> e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono	



				punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.». <i>[anche art. 12, para. 4]</i>	
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:	no				
a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;					art. 10 c.p.
b) l'autore del reato è un suo funzionario che agisce nelle sue funzioni ufficiali;	no				già previsto dall'art. 7. n. 4 c.p.
c) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; o	no				v. art. 4 l. 231/01 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.



				2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica in relazione ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente sul proprio territorio.				
3.Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso la questione è deferita a Eurojust conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (21).	NO			V. disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 recante Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
4.Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per	si		v. art. 13 su giurisdizione	



garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguitabile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.				
Articolo 13 Strumenti investigativi				
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi.				La disciplina delle indagini preliminari prevista dal codice di procedura penale assicura la disponibilità degli strumenti investigativi funzionali ad un efficace contrasto dei reati introdotti; è stata valorizzata la complessità delle investigazioni, legate spesso alla necessità di richiedere l'attività di assistenza giudiziaria di a.g. di altri Stati, o di svolgere indagini patrimoniali e finanziaria, mediante l'inserimento dei nuovi reati nell'articolo 407, comma 2, lett. a). La norma assicura termini di indagini più lunghi (complessivamente



					due anni in luogo di un anno e 6 mesi, in caso di proroga) ed il coordinamento da parte dei procuratori generali ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Articolo 14 Segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione e protezione delle persone che segnalano tali violazioni				Art. 7 <i>Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24</i>	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni, alle condizioni in essa stabilite.	si			All'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione di cui al Capo I-<i>bis</i>, del Titolo I, del Libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	<u>Disciplina nazionale pertinente</u> DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Ambito di applicazione oggettivo Art. 1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità



				dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
<i>Art. 3, par. 2</i>			ART. 9 <i>Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative</i> 1. All'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorità di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.»	



			<p>2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 3-<i>bis</i> è inserito il seguente:</p> <p>«3-<i>ter</i>. L'Unità di cui all'articolo 7-<i>bis</i> della legge 9 luglio 1990, n. 185 è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> articolo 275-<i>bis</i>, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo; <i>b)</i> articolo 275-<i>quater</i>, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità». <p>3. Per i casi di cui all'articolo 275-<i>quater</i>, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.</p>	
--	--	--	---	--



Articolo 15 Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro	Articolo 10 Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti	<u>Disciplina nazionale pertinente</u> Autorità competente per esecuzione congelamento fondi terrorismo: art. 3 dlgs 109/2007 Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) autorità competente per esecuzione misure restrittive beni dual use o in genere sottoposti a misure restrittive ex art. 4 d.lgs. 221/17: Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) L'art. 13-quater del d.lgs. 109/2007 indica, ai fini della competenza nel procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative inerenti i
--	--	--



				<p>dati in loro possesso attinenti ai reati medesimi.</p> <p>2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando acquisisce la notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il pubblico ministero ne dà tempestiva informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini del necessario coordinamento con le autorità competenti per l'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione di cui al comma 1.</p>	provvedimenti di congelamento, “Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni”.
Gli Stati membri designano, tra le loro autorità competenti e fatta salva l'indipendenza della magistratura, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle	si	c)individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione	v. <i>supra</i>		



misure restrittive dell'Unione in relazione alle attività criminose disciplinate dalla presente direttiva.		tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226		
L'unità o l'organismo dedicato di cui al primo comma ha i compiti seguenti:			<i>v. supra</i>	
a) garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;				
b) lo scambio di informazioni a fini strategici, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile;				



c) la consultazione nell'ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile;				
v. sub art. 13		<p>d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguitamento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con</p>	<p>ART. 4</p> <p><i>Modifiche al codice di procedura penale</i></p> <p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 51, comma 3-<i>quinquies</i>, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «275-<i>bis</i>, 275-<i>ter</i>, 275-<i>quater</i>, 275-<i>quinquies</i>,» e le parole «per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1,</p>	



		essa incompatibili	<p>aggravato ai sensi del comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;</p> <p>b) all'articolo 407, comma 2, lettera <i>a</i>), dopo il numero 7-<i>ter</i>) è inserito il seguente: «7-<i>quater</i>) delitti previsti dal capo I-<i>bis</i> del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;</p> <p>c) all'articolo 371-<i>bis</i>, comma 4-<i>bis</i>, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-<i>bis</i>, 275-<i>ter</i>, 275-<i>quater</i> e 275-<i>quinquies</i> del codice penale, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».</p>	
--	--	-------------------------------	--	--



Articolo 16 Cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea	no			<u>Disciplina nazionale pertinente</u> DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 182 – v. Art. 9 Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust
1. Qualora si sospetti che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi competenti. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, Europol e Eurojust forniscono ove opportuno l'assistenza tecnica e operativa di				



cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini.				
2. La Commissione può, se necessario, istituire una rete di esperti e professionisti per condividere le migliori pratiche e, se del caso, offrire assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di agevolare le indagini sui reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. Tale rete può altresì fornire, se del caso, una mappa pubblicamente disponibile e regolarmente aggiornata dei rischi di violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione in specifiche aree geografiche e rispetto a specifici settori e attività.				
3. Qualora la cooperazione di cui al paragrafo 1 comporti la cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi, tale cooperazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto dei diritti				



fondamentali e del diritto internazionale.				
4. Le autorità competenti degli Stati membri condividono in modo frequente e regolare con la Commissione e altre autorità competenti informazioni su questioni pratiche, in particolare per quanto riguarda i modelli di elusione delle misure, ad esempio le strutture per nascondere la titolarità effettiva e il controllo delle attività.				
Articolo 17 Statistiche			Articolo 11 <i>Raccolta e trasmissione dei dati statistici</i>	
1.Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l'efficacia delle loro misure volte a contrastare la violazione delle misure restrittive dell'Unione.			<p>1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:</p> <p>a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;</p>	



			<p>b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;</p> <p>c) numero delle persone fisiche</p> <p><i>i) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;</i></p> <p><i>ii) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;</i></p> <p>d) numero degli enti:</p> <p><i>i) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</i></p> <p><i>ii) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</i></p> <p>e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.</p> <p>2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.</p>	
2.Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione i				



seguenti dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4, che comprendono, come minimo, i dati esistenti riguardanti:				
a) il numero di reati registrati e giudicati dagli Stati membri;				
b) il numero di procedimenti giudiziari archiviati, anche a causa della scadenza del termine di prescrizione per i reati interessati;				
c) il numero di persone fisiche che sono: i) sottoposte ad azione penale; ii) condannate;				
d) il numero di persone giuridiche: i) sottoposte ad azione penale; ii) nei cui confronti è stata imposta una sanzione o misura penale o non penale;				
e) i tipi e i livelli delle sanzioni inflitte.				
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione quanto meno				



ogni tre anni di una revisione consolidata delle loro statistiche.					
Articolo 18 Modifica della direttiva (UE) 2018/1673		?			<p>La V direttiva antiriciclaggio è stata recepita con d.lgs 195/2021.</p> <p>L'integrazione vale a far rientrare nella definizione di "attività criminose" anche i delitti in materia di violazione delle misure restrittive, non sono necessarie modifiche dell'ordinamento nazionale.</p>
All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «w) violazione delle misure restrittive dell'Unione.».					
Articolo 19 Valutazione, relazione e revisione					
1. Entro il 20 maggio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente		no			



direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.				
2. Entro il 20 maggio 2030, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto e dell'efficacia della presente direttiva, tenendo conto dei dati statistici annuali forniti dagli Stati membri, in cui affronta la necessità di aggiornare l'elenco dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. Quest'ultima è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.				
Articolo 20 Recepimento				
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative	no			



<p>necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>			
<p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>	si	<p>d) apporta re ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamen to interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace</p>	



		perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili		
Articolo 21 Entrata in vigore				
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	no			
Articolo 22 Destinatari				
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.	no			
			<i>ART. 12 Norme di coordinamento e abrogazioni</i>	
			1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'articolo 20,	



			<p>commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 è abrogato.</p> <p>2. All'articolo 21-<i>bis</i> del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, al comma 1, le parole «o 20, commi 1 e 2,» sono soppresse.</p>	
			<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p><i>Clausola di invarianza finanziaria</i></p> <p>1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	

